

Regolamento d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

PREMESSA

Il presente Regolamento è formulato per disciplinare l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno della nostra comunità scolastica, garantendone un'integrazione responsabile, etica e innovativa. La sua elaborazione si fonda su un quadro normativo e strategico preciso, volto a bilanciare opportunità offerte dall'IA con la necessità di tutelare i diritti e i valori fondamentali di ogni persona.

Il quadro di riferimento normativo include:

- Il **Regolamento (UE) sull'Intelligenza Artificiale ("AI Act")**, che stabilisce il quadro normativo europeo e introduce un approccio basato sulla classificazione del rischio per la gestione dei sistemi di IA;
- Il **Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")**, che definisce i principi inderogabili per la protezione dei dati personali, di importanza cruciale nel contesto scolastico;
- La **normativa nazionale di recepimento** (es. Legge 132/2025), che adatta i principi europei al contesto italiano;
- Le **"Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche"** del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), che offrono indicazioni specifiche e orientamenti pratici per il settore educativo.

L'obiettivo di questo documento è fornire regole chiare e condivise a tutti i membri della comunità scolastica — dirigenti, docenti, studenti e famiglie — per sfruttare il potenziale dell'IA come strumento di supporto alla didattica e all'organizzazione, salvaguardando al contempo i principi etici, la centralità della persona e i valori educativi che fondano la nostra missione.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Finalità e Principi Guida

Questo articolo stabilisce le fondamenta etiche e pedagogiche su cui si basa ogni utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto. L'adozione di qualsiasi sistema di IA deve essere guidata dai seguenti principi inderogabili, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito.

1. **Centralità della Persona:** La tecnologia è uno strumento al servizio dello sviluppo umano. L'intervento e la sorveglianza umana sono insostituibili in tutti i processi educativi e decisionali. Nessuna IA può sostituire la responsabilità pedagogica, valutativa e gestionale del personale scolastico.

2. **Equità e Inclusione:** L'Istituto si impegna a utilizzare l'IA come strumento per ridurre le disparità, supportare i bisogni educativi individuali e promuovere pari opportunità per tutti gli studenti.
3. **Innovazione Etica e Responsabile:** L'impiego dell'IA deve essere finalizzato a promuovere il pensiero critico, la creatività e l'acquisizione di competenze autentiche. Non deve mai sostituire o svilire l'impegno personale, la riflessione e l'autonomia dell' alunno.
4. **Trasparenza e Spiegabilità:** Il funzionamento e la logica alla base dei sistemi di IA utilizzati devono essere comprensibili agli utenti. In linea con l'Art. 50 dell'AI Act, l'Istituto garantisce che studenti, famiglie e personale siano sempre informati quando interagiscono con un sistema di IA e possano comprenderne le finalità.
5. **Sicurezza e Tutela dei Dati:** Tutti i sistemi di IA adottati devono rispettare i più elevati standard di sicurezza informatica e conformarsi pienamente ai principi del GDPR per la protezione dei dati personali, in particolare quelli dei minori, attraverso un approccio orientato alla *privacy*.

L'applicazione di questi principi guida l'intero impianto del presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di Applicazione e Definizioni

Il presente regolamento si applica a tutti i membri della comunità scolastica: il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), gli alunni e, per conoscenza, le famiglie. Le norme qui contenute disciplinano qualsiasi utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale effettuato tramite le reti, i dispositivi forniti dall'Istituto o per attività connesse alla vita scolastica.

Per garantire una comprensione univoca, si definiscono i seguenti termini chiave:

Termine	Definizione
Intelligenza Artificiale (IA)	Qualsiasi sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano l'ambiente con cui interagisce.
Deployer (Utilizzatore)	L'Istituzione Scolastica, in qualità di "deployer" ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act, che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità per scopi professionali ed educativi.
Sistema di IA ad Alto Rischio	Un sistema di IA che, per la sua finalità (es. valutazione degli apprendimenti, ammissione a percorsi formativi), può avere un impatto significativo sui diritti e le opportunità fondamentali delle persone.
Sorveglianza Umana	Il ruolo centrale e insostituibile del personale scolastico (docenti, dirigenti) nel monitorare, guidare e, se necessario, invalidare le decisioni o gli output di un sistema di IA.

L'applicazione delle norme è modulata secondo un approccio basato sulla classificazione del rischio.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E NORME D'USO DEI SISTEMI DI IA

Art. 3 - Approccio basato sul Rischio

In linea con i principi dell'AI Act, l'Istituto non applica un unico insieme di regole a tutti i sistemi di IA. Gli obblighi e le limitazioni sono modulati in base al livello di rischio che l'utilizzo di una specifica tecnologia può comportare per i diritti, la sicurezza e le opportunità formative dei membri della comunità scolastica.

3.1 Rischio Inammissibile (Luce Rossa - Vietato)

Alcune pratiche di IA sono considerate una minaccia diretta ai valori fondamentali della nostra comunità e della società. Tali pratiche, dettagliate nell'Art. 4, sono **strettamente proibite** all'interno dell'Istituto.

3.2 Rischio Elevato (Luce Gialla - Uso con Cautela e Obblighi Specifici)

Questa categoria include sistemi di IA che, pur essendo permessi, possono avere un impatto significativo sulla vita e sul percorso educativo degli studenti. Il loro utilizzo è subordinato al rigoroso rispetto di procedure specifiche, descritte nell'Art. 5, per mitigare i potenziali danni. Rientrano in questa categoria i sistemi utilizzati per:

- Determinare l'accesso o l'ammissione a percorsi formativi.
- Valutare i risultati dell'apprendimento.
- Monitorare il comportamento degli studenti durante le prove.

3.3 Rischio Basso o Minimo (Luce Verde - Uso Consentito con Obblighi di Trasparenza)

Questa categoria comprende la maggior parte degli strumenti di IA utilizzati per il supporto alla didattica, la ricerca di informazioni, la creazione di contenuti e l'efficienza amministrativa. Il loro utilizzo è incoraggiato, a condizione che vengano rispettati i principi generali di trasparenza, etica e tutela dei dati personali sanciti dal presente regolamento.

Link dove verificare la Privacy policy del sito e l'adesione al GDPR (General Data Privacy Regulation) europeo: <https://www.dataprivacyframework.gov/list>

Art. 4 - Pratiche di IA Vietate

In conformità con l'articolo 5 dell'AI Act, i seguenti utilizzi dell'Intelligenza Artificiale sono **assolutamente vietati** all'interno dell'Istituto e in ogni attività ad esso riconducibile:

- **Inferenza delle Emozioni:** È vietato l'uso di qualsiasi sistema di IA per dedurre o analizzare lo stato emotivo di studenti o personale all'interno degli ambienti scolastici.
- **Punteggio Sociale ("Social Scoring"):** È vietato l'uso di sistemi di IA per valutare o classificare individui sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, qualora ciò porti a un trattamento pregiudizievole o a uno svantaggio ingiustificato.
- **Sfruttamento delle Vulnerabilità:** È vietato l'impiego di sistemi di IA che sfruttino le vulnerabilità di persone o gruppi dovute all'età o a condizioni di fragilità, al fine di manipolarne il comportamento.
- **Manipolazione Subliminale:** È vietato l'uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli per alterare il comportamento di una persona in modo tale da causare o poter causare un danno fisico o psicologico.

- **Categorizzazione Biometrica Sensibile:** È vietato l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica per inferire dati sensibili come opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale o orientamento sessuale.

Art. 5 - Procedure per l'Uso di Sistemi ad Alto Rischio

Qualora l'Istituto agisca come "deployer" (utilizzatore) di un sistema di IA classificato ad alto rischio, è obbligatorio seguire il seguente protocollo per garantirne un uso lecito, sicuro e appropriato.

1. **Verifica della Conformità del Fornitore:** Prima dell'adozione, il Dirigente Scolastico deve acquisire dal fornitore tutta la documentazione che attesti la conformità del sistema all'AI Act, incluse la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni dettagliate per l'uso.
2. **Valutazione d'Impatto (DPIA e FRIA):** Prima dell'implementazione, è obbligatoria la conduzione di una **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** ai sensi del GDPR. Tale valutazione deve essere integrata con una **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA)**, come richiesto dall'AI Act, per analizzare in modo approfondito i rischi per l'equità, la non discriminazione e le opportunità educative degli studenti.
3. **Garanzia della Sorveglianza Umana:** L'impiego del sistema deve prevedere una sorveglianza umana efficace, costante e adeguatamente formata. La decisione finale, specialmente in ambito valutativo o di ammissione, spetta **sempre ed esclusivamente** a una persona fisica (docente, commissione, dirigente). L'algoritmo non può mai sostituire il giudizio umano.
4. **Utilizzo Conforme:** Il personale designato è tenuto a utilizzare il sistema seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore e le direttive interne, al fine di garantirne il corretto funzionamento, la sicurezza e la mitigazione dei rischi.
5. **Informazione agli Interessati:** Studenti e famiglie devono essere informati in modo chiaro, completo e trasparente sull'utilizzo di un sistema di IA ad alto rischio, sulle sue finalità, sulla logica utilizzata e su come influenzerà i processi decisionali che li riguardano.

TITOLO III - RUOLI, RESPONSABILITÀ E TUTELA DEI DATI

Art. 6 - Responsabilità del Personale Scolastico e degli Alunni

L'uso etico e consapevole dell'Intelligenza Artificiale è un impegno condiviso che richiede la collaborazione attiva di tutta la comunità scolastica. Questo articolo delinea i doveri specifici di ciascun attore.

6.1 Il Dirigente Scolastico

- Garantisce la governance complessiva dei sistemi di IA, autorizzandone l'adozione in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il presente regolamento.
- Assicura l'adempimento di tutti gli obblighi normativi, con particolare rigore per i sistemi ad alto rischio (Art. 5).
- Promuove e pianifica la formazione continua del personale sull'uso etico, critico e tecnico dell'IA.
- Supervisiona il monitoraggio sull'impatto dei sistemi di IA adottati, garantendone la coerenza con le finalità educative dell'Istituto.

6.2 I Docenti

- Esercitano una costante e insostituibile sorveglianza umana, mantenendo la piena responsabilità pedagogica e valutativa del processo di insegnamento-apprendimento.
- Utilizzano l'IA come strumento di supporto alla didattica per la personalizzazione dei percorsi, la creazione di materiali e l'innovazione metodologica, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.
- Educano gli alunni a un uso critico, etico e responsabile dell'IA, promuovendo la consapevolezza sui limiti (es. "allucinazioni" dei modelli linguistici) e sui rischi di questi strumenti.
- Garantiscono la massima trasparenza verso studenti e famiglie riguardo agli strumenti di IA impiegati nelle proprie attività didattiche.

6.3 Gli Alunni

- Utilizzano gli strumenti di IA in modo responsabile e onesto, nel pieno rispetto dei principi di integrità accademica. L'uso di IA per la generazione parziale o totale di elaborati deve essere **sempre dichiarato** al docente secondo le modalità da questi indicate.
- Sviluppano un approccio critico, imparando a verificare l'accuratezza, l'affidabilità e la presenza di pregiudizi nelle informazioni generate dall'IA prima di utilizzarle.
- Esercitano il pensiero critico, come insegnato dai docenti, per riconoscere i limiti degli strumenti di IA, incluse le cosiddette "allucinazioni" (output errati o privi di fondamento), e per validare le informazioni prima di utilizzarle.
- Segnalano tempestivamente ai docenti o al Dirigente Scolastico eventuali anomalie, output discriminatori, contenuti inappropriati o problematiche riscontrate nell'uso dei sistemi di IA forniti o raccomandati dalla scuola.

Art. 7 - Protezione dei Dati Personali

L'Istituto si impegna a garantire la massima tutela dei dati personali in ogni fase di adozione e utilizzo dei sistemi di IA, in stretta conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

1. **Principi Fondamentali:** Ogni trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di IA deve rispettare i principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza (art. 5, GDPR).
2. **Privacy by Design e by Default:** L'Istituto si impegna a selezionare e configurare sistemi di IA che integrino la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, trattando solo i dati strettamente necessari per ogni specifica finalità educativa o amministrativa.
3. **Informativa:** Agli interessati (alunni, famiglie, personale) deve essere fornita un'informativa chiara, concisa e comprensibile sul trattamento dei loro dati personali da parte di sistemi di IA, come previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR.
4. **Dati di Minori:** Particolare e rafforzata attenzione è rivolta alla tutela dei dati personali dei minori, considerati dal GDPR come soggetti "vulnerabili" e meritevoli di specifica protezione. L'utilizzo di sistemi che trattano i loro dati deve essere attentamente valutato e, ove necessario, basato sul consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

5. **Diritto di Non Partecipazione:** Deve essere garantito e gestito in modo chiaro il diritto degli alunni e delle famiglie di non consentire l'utilizzo dei propri dati personali per finalità di addestramento di modelli di IA, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'accesso ai servizi educativi e agli strumenti didattici.
-

TITOLO IV - FORMAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Formazione e Alfabetizzazione sull'IA

L'Istituto riconosce l'alfabetizzazione sull'IA come una priorità strategica per tutta la comunità scolastica. In conformità con l'Art. 4 dell'AI Act, saranno promosse iniziative di formazione continua per garantire che il personale e gli alunni acquisiscano le competenze necessarie per un uso consapevole, critico e sicuro dell'Intelligenza Artificiale. Tali percorsi formativi, inseriti nel PTOF, riguarderanno aspetti tecnici, etici, pedagogici e normativi, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali avanzate, inclusa l'**alfabetizzazione mediatica** e il **pensiero critico**, per creare una cultura della responsabilità condivisa.

Art. 9 - Monitoraggio e Revisione del Regolamento

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto, monitorerà costantemente l'applicazione del presente regolamento e l'impatto dei sistemi di IA sulla comunità scolastica. Questo documento sarà soggetto a revisione periodica, e comunque ogni qualvolta intervengano significative modifiche normative o tecnologiche, per garantirne la costante adeguatezza, pertinenza ed efficacia.

Art. 10 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

ALLEGATO: Elenco alcuni siti e app autorizzati GDPR